



## COMUNE DI GRANTORTO

ufficio tecnico  
Via Roma 18 35010 GRANTORTO PD  
tel. 0495960003 - 026 - 027 - 029

mail ufàciotecnico@comune.grantorto.pd.it pec. suap.grantorto@legalmailpa.it

**RELAZIONE**

## ACCERTAMENTO e RIORDINO TERRE ad USO CIVICO

LEGGE REGIONALE 31/1994

scheda

# RELAZIONE

progettista

**ARCH. BORDIGNON ANDREA**  
ordine architetti Padova n. 2213



ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE AD USO  
CIVICO DEL COMUNE DI GRANTORTO

Il presente progetto è tutelato dall'art. 2576 del codice civile e dall'art. 97 della legge sul diritto d'autore e ne è vietata la riproduzione totale o parziale

La perizia per l'accertamento ed il riordino delle terre di uso civico nel Comune di Grantorto si propone di individuare i terreni di antica origine comune o collettiva e di accertarne la consistenza attuale, in relazione ai mutamenti avvenuti dall'epoca di promulgazione della legge fondamentale (L. 16 giugno 1927 n° 1766) sino ai nostri giorni.

La finalità primaria del corpo normativo, oramai risalente a quasi un secolo fa, era quella di sciogliere le promiscuità esistenti sui terreni agricoli ("liquidazione degli usi civici"), in modo da eliminare tutti quei gravami giuridici ed operativi che condizionavano pesantemente il progresso del settore primario.

Nello stesso tempo però, le operazioni di accertamento storico-catastale che dovevano essere messe in atto, consentivano di fare emergere le terre comuni ancora esistenti, salvaguardandole da un processo di dissoluzione che si era andato intensificando nei primi decenni del '900.

Per ciò che riguarda espressamente il caso di Grantorto, gli antichi usi collettivi sui suoli agricoli, peraltro concentrati in alcune precise aree del territorio comunale, si erano tramutati, già dai primi anni del 1800, in contratti di affitto pluriennali che l'ente stipulava con persone fisiche, per lo più residenti.

Proprio questa consuetudine alla conduzione in affitto, unitamente alla mancanza di una perizia che accertasse l'origine demaniale dei terreni, ha probabilmente ingenerato la convinzione nelle amministrazioni comunali che via via si sono succedute, di una piena disponibilità dei fondi rustici in questione ("patrimonio disponibile"), con il conseguente corollario di alienazioni e mutamenti di destinazione avvenute senza la preventiva autorizzazione ministeriale (o regionale, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative attuato con il D.P.R. 15 gennaio 1972 , n.11).

D'altro canto l'esistenza di usi collettivi, antecedenti l'origine ottocentesca del Comune amministrativo, non veniva in passato come non viene oggi rivendicata dalla comunità locale, così che l'accertamento previsto dalla legge del 1927 non venne mai espressamente affrontato.

Soltanto con l'emanazione della L.R. 11/2004 e con la conseguente elaborazione del Piano di Assetto del Territorio da parte del Comune, si è manifestata l'esigenza di compendiare il quadro conoscitivo con le superfici soggette al vincolo cosiddetto "agrosilvopastorale", ovvero con l'individuazione delle Terre d'Uso Civico.

Da qui l'avvio della procedura amministrativa ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 luglio 1994, n.31 "Norme in materia di usi civici", che comprende in primis la stesura della perizia demaniale; questa prende spunto dalla documentazione storica esistente, facendo proprio l'assunto, largamente condiviso dalla giurisprudenza moderna, secondo cui i terreni appartenuti a comunità locali sin da epoche remote, ovvero non acquisiti dall'Ente amministrativo in forza di atti di compravendita, abbiano natura "demaniale" e rientrino in quell'insieme di beni d'Uso Civico, dichiarati indisponibili,

inalienabili ed inusucapibili, i cui frutti sono funzionali a soddisfare esigenze primarie della popolazione residente.

La ricostruzione catastale operata con la presente perizia è iniziata dal cosiddetto "Catasto Napoleonico" dei primi '800; è quindi proseguita, in forma più dettagliata, fino all'attuale Catasto Unitario, in modo da percorrere analiticamente le variazioni intervenute negli ultimi due secoli.

Per i casi accertati di alienazione, mutamento e perdita di funzionalità avvenuti dopo l'emanazione della legge fondamentale si prefigura la necessità, operativa prima ancora che giuridica, di una presa d'atto che sancisca una sorta di punto di partenza, nello spirito di riordino della materia promosso dalla L.R. 31/94.

Come richiamato in premessa, la materia degli usi civici è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n.1766, dal suo Regolamento di applicazione R.D. n. 332/1928 e, per il territorio del Veneto, dalla Legge Regionale 22 luglio 1994, n.31 ed ora anche della nuova legge 20.11.2017 n. 168 "Norma in materia di domini collettivi

La legge fondamentale si articola su due principali filoni:

- il primo di carattere liquidatorio, teso ad affrancare gli usi civici delle popolazioni sui terreni di proprietà privata;
- il secondo di carattere conservativo e di tutela delle terre di origine comune o collettiva.

Le principali operazioni previste dalla L.1766/1927 sono:

- l'accertamento degli usi civici e di qualsiasi diritto di godimento promiscuo;
- la liquidazione dei diritti comuni accertati sulle terre private;
- la sistemazione delle terre provenienti dalle liquidazioni e di quelle possedute dai Comuni o dalle frazioni.

Nei primi anni di applicazione della legge l'operazione di accertamento, disposta dal competente Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, veniva preceduta dalla richiesta ai Sindaci (o ai Podestà) ed al Corpo Reale delle Foreste di pronunciarsi sull'esistenza di diritti promiscui o di demani collettivi nell'ambito del territorio comunale.

Il più delle volte, specialmente nel caso dei Comuni di pianura (privi di boschi e pascoli), la risposta era negativa o perché le antiche terre civiche erano state effettivamente privatizzate durante l'800, o perché l'esercizio di usi collettivi era oramai divenuto obsoleto.

Nei casi dubbi o conclamati il Commissario incaricava un perito demaniale, il quale provvedeva all'accertamento catastale ed alla formulazione della proposta di attribuzione a categoria secondo l'art. 11 della L. 1766/27.

La perizia veniva solitamente recepita nel Decreto Commissariale, contenente l'elenco delle terre soggette al vincolo e l'identificazione delle forme di esercizio dell'uso civico.

L'art. 2 della legge 1766/1927 afferma che *"nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800"*.

La Legge generale ed il successivo Regolamento n. 332 del 1928 sanciscono che i terreni gravati da uso civico:

- non sono una servitù, ma entrano nella sfera del diritto pubblico; in tal

- senso vanno tutelati dallo Stato e sono quindi imprescrittibili;
- sono di esclusivo godimento della popolazione residente nel Comune o nella Frazione;
- sono inusucapibili e inalienabili.

Il vincolo di imprescrittibilità preserva il diritto all'uso, anche se non esercitato, fino a quando i legittimi fruitori non ne riprendano il godimento. La Legge inoltre, divide gli usi civici in due classi:

**ESSENZIALI**, se l'esercizio è necessario per i bisogni della vita; tra questi troviamo il "pascere, l'abbeverare il bestiame, raccogliere legna e seminare con corrisposta al proprietario";

**UTILI**, se hanno prevalentemente carattere e scopo di industria; oltre a quelli precedentemente descritti, si aggiungono così tutti gli usi che permettono di ricavare vantaggi economici eccedenti quelli necessari al sostentamento della famiglia.

In ottemperanza all'articolo 11 della L. 1766/27 i terreni accertati vengono assegnati a due categorie:

- Cat. "A"** – terreni convenientemente utilizzati come boschi e pascoli permanenti;
- Cat. "B"** – terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

I primi sono destinati ad un godimento collettivo, esteso a tutta la popolazione del Comune o della frazione; i secondi vanno suddivisi in quote ("quotizzazione") e ripartiti tra le famiglie diretto coltivatrici residenti, ai quali spetterà l'uso esclusivo.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di agricoltura e foreste dallo Stato alle Regioni è emersa la necessità di armonizzare i principi fondamentali della L.1766/1927 con le esigenze e le realtà locali consolidate nel Veneto, anche in considerazione dei molteplici casi di occupazioni abusive, mutamenti di destinazione e vendite illegittime che si erano nel frattempo verificati a carico dei demani civici.

La legge regionale del 22 luglio 1994, n.31 "Norme in materia di usi civici" punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **l'accertamento** delle terre di uso civico, quale strumento di tutela dei diritti delle popolazioni utenti e del diritto di tutti a che sia assicurata la ordinata circolazione dei beni;
- **il recupero** delle terre di uso civico alle finalità agro-silvo-pastorali che hanno ispirato il legislatore del 1927 e che si coniugano, nella situazione attuale, con la tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 (ex-L. 431/'85);
- **la valorizzazione** delle terre di uso civico quale strumento di crescita delle popolazioni delle zone montane, di incremento della forestazione e della zootecnica di montagna, di tutela e di valorizzazione ambientale.

L'accertamento degli usi e dei vincoli che ne discendono da un lato costituisce il limite obiettivo per l'ordinata circolazione dei beni e dall'altro lato, attraverso la definizione della natura e dell'estensione dei beni stessi, fornisce tutti gli elementi necessari alla risoluzione di contenziosi in atto, per i quali la normativa statale non offre adeguate soluzioni.

In particolare l'art. 7 della legge regionale prevede la possibilità di ricorrere alla disciplina della sanatoria edilizia oppure della sclassificazione dei terreni. Quest'ultimo caso, nella prospettiva di regolarizzare situazioni di fatto ormai consolidate ed irreversibili seppur contrastanti con il vincolo agro-silvo-pastorale previsto per le terre

di uso civico, offre ai Comuni la possibilità di ricorrere ad un atto di natura meramente "dichiarativa", che accerta la perdita delle caratteristiche qualificanti su determinati terreni del "demanio civico" e, conseguentemente, permette il passaggio degli stessi da un regime demaniale ad uno patrimoniale ("*sclassificazione*").

L'accertamento è dunque uno strumento dichiarativo, non già costitutivo dell'uso civico, dato che quest'ultimo è connaturato con l'origine demaniale del bene fondiario, la quale per sua natura sussiste anteriormente al provvedimento dell'autorità competente.

La perizia demaniale ha perciò lo scopo di individuare le terre soggette al vincolo e, nei casi in cui fossero ravvisabili occupazioni abusive o utilizzazioni improprie ormai consolidate, di proporre l'esclusione nella fase compilativa, evitando in tal modo successivi atti amministrativi di sanatoria.

Peraltro in presenza di alienazioni o di occupazioni illegittime che non siano state accompagnate dal mutamento irreversibile della destinazione originaria, l'accertamento può proporre la reintegra nel demanio civico o l'attivazione di una procedura di conciliazione.

In sintesi la legge regionale prevede le seguenti soluzioni:

- **l'attribuzione a categoria (A o B)** ex-art. 11 L. 1766/27 per le terre civiche che hanno conservato la destinazione agro-silvo-pastorale;
- la reintegra nel demanio civico comunale delle terre alienate o occupate illegittimamente, inclusi gli eventuali edifici insistenti, previo eventuale per la somma a suo tempo pagata dall'acquirente o per le migliorie apportate; in alternativa alla reintegra è possibile l'attivazione del procedimento di conciliazione tra le parti, ai sensi dell'art. 29 L. 1766/27, con il quale, esaminata la congruità del prezzo pagato in relazione al valore del fondo e delle opere di miglioramento realizzate, viene sancita la validità dell'atto di compravendita;
- **la sanatoria ex-art. 7** per "le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione", attraverso il procedimento edilizio previsto dalla "legge 28 febbraio 1985 n. 47 previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 8 della presente legge";
- **la sclassificazione (art.7, comma 2)** per i terreni che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale a causa di utilizzazioni abusive o improprie ormai consolidate.

## **ANALISI STORICA DEI BENI DEL COMUNE DI GRANTORTO**

---

I beni comunali a Grantorto nel 1861 avevano un'estensione di 2193 pertiche, pari a circa 219 ettari (circa 568 campi padovani)<sup>1</sup> Nel catasto napoleonico redatto qualche decennio prima i beni immobili della comunità erano censiti per un totale di 2233.01 pertiche, corrispondenti a circa 578 campi padovani<sup>2</sup>. Erano anni in cui i proprietari terrieri, confortati dalle idee prevalenti degli agronomi e dall'orientamento dello stato contro la permanenza dei beni collettivi, promuovevano leggi come quella del 16 aprile

---

<sup>1</sup> A. GLORIA, Il territorio padovano illustrato, Padova 1862 (rist. anast. Bologna 1983), IV, p. 137.

<sup>2</sup> ASVE, Catasto Napoleonico, Sommarione, 189 (Grantorto)

1839, che stabiliva il trasferimento ai privati dei beni comunali e in particolare degli incolti destinati al pascolo<sup>3</sup>. La reazione della gente, anche se non violenta, fu immediata e, d'altro canto, va osservato che il diritto all'uso di tali beni non era mai stato del tutto pacifico. Prima dell'Ottocento infatti il contadino, mosso da strette esigenze di sostentamento, aveva difeso con caparbia per secoli quella terra che gli offriva la possibilità di pascolare il bestiame, di ricavare legna e altri prodotti integrativi dell'economia domestica. Da studi vecchi e nuovi<sup>4</sup> sappiamo infatti che parecchi comuni della terraferma veneta avevano preservato nei rispettivi territori, ancora per tutta l'età veneziana, superfici più o meno estese fruite dagli abitanti del villaggio. Grantorto fa parte a pieno titolo di questi comuni. Anzi, l'autore di una recente ricognizione dei beni comunali del territorio padovano nel Seicento ha dovuto immediatamente fare una constatazione quanto mai interessante dal nostro punto di vista: cioè che a nord di Padova **"la concentrazione maggiore di beni comunali è a Grantorto, presso il Brenta**<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. BERENGO, L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità, Milano 1963, p. 34.

<sup>4</sup> D. BELTRAMI, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961; D. BELTRAMI, Saggio di storia dell'agricoltura nella repubblica di Venezia durante l'età moderna, Venezia-Roma 1955, p. 36- 51; BERENGO, L'agricoltura, p. 127-138 ; C. FERRARI, La legislazione veneziana sui beni comunali, "Nuovo Archivio veneto", 18 (1918), p. 5-63; G. PANIEK, Beni comunali: note storiche e proposte di ricerca, "Atti del convegno di Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori", Trieste 23-24 ottobre 1980, a cura di A. Tagliaferri, Milano 1980, p. 371-382; M. PITTEI, I beni comunali nella terraferma; un primo approccio al problema, "Annali veneti", 1 (1984), p. 121-138. Tra gli studi specifici sulla presenza dei beni comunali segnaliamo in area veneta: C. FERRARI, Controversie tra originari e forestieri a Villafranca, "Atti e memorie dell'accademia di Agricoltura di scienze e lettere, V, III (1926), p. 186-263; A. GUAITOLI, Beni comunali e istituzioni di compascuo nel Friuli agli inizi del secolo XVII, in Società e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale, Pordenone 1984, p. 33-55; per il trevisano: M. PITTEI, Utilizzazione dei beni comunali nella podesteria di Treviso, in Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII, a cura di D. Gasparini, Treviso 1988, p. 9-34; M. PITTEI, I Beni comunali, in Due villaggi della collina trevigiana: Vidor e Cortebaldo, a cura di D. Gasparini, Vidor 1989, 3, I, p. 177-200.

<sup>5</sup> Cfr. M. PITTEI, Beni comunali, beni comuni e di "Magnifiche comunità" nel Padovano del secolo XVII, 2 (1992), p. 56 e 70, che dedica per altro al nostro paese questi semplici cenni. Trattandosi di una denuncia dei capivillaggio, è evidente il limite del dato statistico dei 53,2 ettari indicati, di cui, sembra, 44 improduttivi. Come cercherò di chiarire nel corso del lavoro, simili cifre debbono essere intese correttamente alla luce di una storia non meramente quantitativa e per così dire "esterna" di questi stessi beni.



*Catasto napoleonico con individuate le aree di proprietà Comunale*

Il terreno di proprietà pubblica (e dunque la lotta per la difesa di esso) affonda le sue origini in tempi ben più remoti. Esso risale spesso a donazioni regie, signorili o effettuate da enti ecclesiastici che rimontano all'origine degli stessi comuni rurali, cioè al medioevo<sup>6</sup>. Di passaggio ricordo che la dottrina giuridica distingue fra beni comuni appartenenti agli enti locali e i beni comunali, di proprietà dello stato, anche se in concreto la distinzione era spesso oggetto di contestazione.

In Italia la presenza della terra collettiva varia da zona a zona. Per esempio, fin dal medioevo è decisamente più frequente nelle aree tendenzialmente meno fertili, come le vallate montane<sup>7</sup>, in cui più difficile risultava la riduzione dell'incolto ad arativo.

E' opportuno aggiungere che la storia plurisecolare dei beni delle comunità rurali la si può conoscere spesso solo mediante una documentazione discontinua, parziale e per lo più conservata in archivi diversi da quelli degli stessi comuni. La difficile vita del bene comunale, su cui si imporrà la pressione dei proprietari terrieri, è legata non poco anche nel nostro caso al fatto che il comune non è stato in condizioni di produrre e conservare le necessarie scritture volte a testimoniare i suoi titoli a disporre di queste terre.

Inoltre il frequente mancato riconoscimento del bene comunale da parte di chi deteneva il potere politico e la sua difficoltà a sopravvivere come tale in un regime di crescente privatizzazione delle terre spiegano la sua estrema precarietà e la continua

---

<sup>6</sup> FERRARI, La legislazione p. 5-6.

<sup>7</sup> Vedi ad esempio S. BORTOLAMI, L'altipiano di Asiago nei secoli XI-XIII: ambiente, popolamento, poteri, in Storia dell'altipiano dei Sette Comuni, I, Territorio e Istituzioni, Vicenza 1994, p. 259-312; G. ZANDERIGO ROSOLO, Appunti per una storia della regola del Cadore nei secoli XII-XIV, Belluno 1982.

minaccia di esproprio, specie nelle fasi di forte crescita demografica e di conseguente bisogno di mettere a coltura nuove terre.

Le vicende della tutela delle terre mettono in rilievo più generali aspetti del mondo rurale, cosicché il bene comunale diviene occasione per l'analisi di una comunità sia nella sua organizzazione interna sia nel rapporto con alcuni grandi proprietari della zona e con l'autorità pubblica.

Pur con questi limiti, siamo in condizioni di tracciare a grandi linee la storia dei beni comunali di Grantorto: una storia in cui si specchia forse più che in altri aspetti la vitalità e la combattività delle istituzioni comunali.

Il grosso complesso di villa Contarini di Piazzola, che tutti conosciamo, è il segno più vistoso dei cambiamenti avvenuti con l'arrivo di una famiglia di patrizi veneziani<sup>8</sup>: i Contarini, che dai primi del Cinquecento furono tra i più ricchi proprietari della zona<sup>9</sup>. L'archivio tuttora conservato nei locali della villa fornisce appunto i materiali utili per ricostruire i momenti essenziali della storia dei beni comunali di Grantorto nell'età moderna<sup>10</sup>. Naturalmente si tratta di varia documentazione che una delle parti interessate ha avuto cura di raccogliere ed ordinare. Riflette perciò spesso un punto di vista particolare e non è sempre completa<sup>11</sup>. Tuttavia non mancano testimonianze sulla controparte, rappresentata da gente del luogo protesa alla difesa dei propri diritti.

Nel *Sommario scritture*<sup>12</sup> dell'accennato archivio si trova ordinata cronologicamente la documentazione attinente ai beni comunali di Grantorto conservata presso l'archivio privato della famiglia Contarini.

I motivi che originarono queste testimonianze furono probabilmente di ordine fiscale o burocratico, ma si ricollegano anche ad una trasformazione del regime della proprietà e degli equilibri uomo-ambiente che prende il via nel XV secolo, nel momento in cui fattori esterni, correlati alla dominazione veneziana in terraferma, ebbero una incisiva rilevanza sulla realtà locale.

Ricorrente l'accusa di abuso da parte delle famiglie nobili che volevano porre fine alla appropriazione illecita sui terreni di cui si consideravano legittimi e unici beneficiari o perché eredi dei proprietari o, come nel caso di Giovanni Malfatti, perché regolarmente paganti l'affitto. Nella fattispecie il Malfatti accusava Giovanni Contarini, proprietario delle terre concessegli in affitto, di tollerare l'uso abusivo del suo fondo da parte di gente del comune.

Sappiamo che i comuni di Grantorto e Canfriolo disponevano di beni quanto meno dal Trecento<sup>13</sup>. Nel primo Quattrocento arrivavano i nuovi proprietari terrieri nella zona e con Maria Contarini iniziava la costruzione del grande complesso fondiario.

---

<sup>8</sup> Vedi oltre nota 14.

<sup>9</sup> GLORIA, *Il territorio padovano illustrato*, II, p. 118-121; C. FUMIAN, *La possidenza borghese in traspadana: Silvestro Camerini 1777-1866*, Rovigo 1991; P. CAMERINI, *Piazzola nella sua storia e nell'arte musicale del Seicento*, Milano 1925.

<sup>10</sup> Archivio visitabile provvisto di un inventario sommario: cfr. C. SEMENZATO, *Villa Simes già Contarini (sec. XVI)*, Milano 1973; limitatamente ai materiali iconografici vedi G. SUITNER NICOLINI, *Le mappe e i disegni dell'archivio di Piazzola sul Brenta*, Padova 1981.

<sup>11</sup> Ai fini del presente contributo ci siamo valse essenzialmente delle cartelle 203, 329, 349, comprensive di più fascicoli cartacei. Si intende che laddove non compaiano rinvii particolari, si fa riferimento a informazioni complessivamente desunte dalle cartelle indicate.

<sup>12</sup> ACCP (Archivio Contarini Camerini Piazzola), cart. 349, Z, Sommario f. 1-112

<sup>13</sup> SANTE BORTOLAMI - Grantorto, profilo di una comunità storica "Landitalia s.a.s." Cadoneghe PADOVA, marzo 1997 contributi di CHIARA BINACHINI

Il mutato interesse verso la proprietà terriera, dettato da un più controllato e attento investimento in campagna da parte della nobiltà di città e da una conversione degli interessi del patriziato veneziano in terraferma, furono, accanto al già accennato aumento demografico, sicuri fattori che incisero sul bisogno di terra della gente contadina.<sup>14</sup> Proprio in questi anni anche Venezia, per ragioni in parte analoghe, intervenne iniziando un processo di progressivo controllo sui beni comunali attraverso provvedimenti legislativi che andarono aumentando nel corso del tempo in subordine alle vicende politiche esterne. Questi terreni infatti costituivano una potenziale fonte di guadagno qualora se ne fosse presentata la necessità<sup>15</sup>

Diversi rimasero pertanto gli atteggiamenti del patriziato e della dominante sui beni comunali: gli uni mirarono ad una progressiva messa a coltura del terreno, l'altra manifestò l'ovvio interesse a vietarne la frammentazione per poterne integralmente disporre.

Con ogni probabilità per un periodo di circa un cinquantennio Maria Contarini non instaurò un rapporto di stretto sfruttamento e contatto con la terra. Sarebbe stato il figlio Francesco ad iniziare un più attento e diretto controllo della proprietà. Dapprima egli fu impegnato nel recupero della proprietà sulle terre che da tempo in vario modo erano state utilizzate dalla gente del luogo. Furono questi i terreni denominati i Campestrini, il Trentamozzo, le Ronche, la Lupia, le Franture, la Palussara e il bosco posto ai confini tra Grantorto e Gazzo<sup>16</sup>.

Quelle terre, che da molto tempo costituivano una preziosa fonte di sostentamento per gli abitanti di Grantorto, iniziavano ad essere rivendicate dal nobile Contarini, che per lecita discendenza otteneva il riconoscimento della legittima proprietà su di esse.

Il comune, ignorando o fingendo di ignorare che quelle terre erano appartenute a Giacomo da Carrara<sup>17</sup>, le aveva godute di fatto fino alla metà del Quattrocento. Ma nel luglio del 1453, con atto redatto dal notaio Marzapino, riconosceva il passaggio della proprietà a Francesco Contarini.<sup>18</sup>

Agli effetti pratici dunque, la situazione restò favorevole agli uomini del comune, ma tutto faceva presupporre che questa non sarebbe durata a lungo.

Ottenuto dal comune il riconoscimento formale della proprietà, cinque anni dopo Francesco Contarini dovette addivenire ad un ulteriore compromesso che avrebbe trovato conclusione dopo trattative lunghe e complesse. E questo perché i Contarini, pur possedendo una cospicua parte di terreni, non erano gli unici proprietari.

L' 11 giugno 1457 Francesco Contarini, agente per nome di Maria Contarini sua madre, e Bartolomeo Malfatti in rappresentanza anche di Giovanni e Giacomino suoi fratelli, diedero vita ad un accordo, seppure non definitivo.

---

<sup>14</sup> A. VENTURA, Nobiltà e popolo nella società del '400 e '500, Milano 1993<sup>2</sup>; A.VENTURA, Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria di capitale nei secoli XVI e XVII, in Agricoltura e sviluppo del capitalismo, Roma 1968, p. 517-548; G. GULLINO, I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca, "Quaderni Storici", 43 (1980), p. 163-193.

<sup>15</sup> FERRARI, La legislazione veneziana, p. 8.

<sup>16</sup> Per una identificazione precisa sul terreno dei beni comunali vedi il contributo e le cartine annesse di T. MUNARI, Per le strade di Grantorto padovano, Grantorto 19 84; per la toponomastica vedi D. Soranzo all'interno del libro.

<sup>17</sup> V. LAZZARINI, Beni carraresi e proprietari veneziani, in Studi in Onore di Gino Lusratto, I, Milano 1949, p. 274-288.

<sup>18</sup> ACCP, cart. 349, Z, Sommario scritture, f.11 r.

In quell' occasione **Francesco Contarini** ribadì che quanto sua madre Maria aveva ereditato da Giacomo da Carrara **era stato occupato e trattenuto illecitamente**, senza tuttavia la coscienza dell'abuso, **dagli uomini di Grantorto** e di Canfriolo, essendo ella ancora infante.

Ma, individuando nell'ambito di diversi blocchi di incolto le porzioni spettanti all'una o all'altra delle parti contese, l'accordo lasciava ancora molti punti irrisolti. Senza dubbio non si valutò opportunamente il diritto che la comunità aveva di fatto acquisito in quei luoghi e che continuava ad esercitare nonostante gli accordi temporaneamente intercorsi tra le due famiglie. Ciò poneva le premesse' per un processo che avrebbe visto in controversia le tre parti interessate per un lungo periodo.

Il sindaco di Grantorto, convocato a Cittadella dal podestà per rispondere del comportamento dei suoi compaesani, **incaricò tale Cristoforo Monaro di un rilievo e questi attribuì l'appartenenza dei campi alla comunità** e non al Malfatti<sup>19</sup>.

La comunità a sua volta si diede da fare; riuniti in assemblea, i cittadini<sup>20</sup> elessero un nuovo sindaco con il compito di redigere un documento da sottoporre al podestà di Cittadella nel quale si dichiarava, **tra il resto, che il diritto di pascolo in quelle terre risale a circa 50-60 anni prima**. Si trattava di una delle numerose circostanze in cui il consiglio comunale si sarebbe riunito per tutelare i suoi beni o per deciderne l'utilizzo.

Nel luglio 1463 tra le due parti si giunse ad un nuovo patto secondo il quale Contarini cedette 80 campi situati nel bosco di Lonedo. Da frammentaria ed imprecisa, la divisione della proprietà si rivelò più organica e razionale. Il Malfatti ottenne il riconoscimento di alcune proprietà e l'affitto di altre in cambio della rinuncia alla riscossione della decima presso Piazzola<sup>21</sup>.

Ma i giudici, una volta giunti in possesso di disegni e di testimonianze sufficienti, riconfermavano il pieno diritto dei Contarini sui due blocchi di 300 e 200 campi contesi.

Tre anni più tardi il comune sarebbe stato accusato dagli stessi Contarini per danno avuto presso il Trentamozzo e i Campestrini. E per non incorrere in ulteriori equivoci, dall'accusa vennero esclusi i campi dati in affitto ai Malfatti.

La sentenza del capitano di Padova fu emessa il 21 maggio 1483<sup>22</sup>.

I campi Trentamozzo e Campestrini erano stati riconosciuti a Zaccaria Contarini.

Per gli uomini del comune, la situazione subì in questi anni ulteriori contraccolpi.

---

<sup>19</sup> ACCP, cart. 349, Z, f. 22r-23r.


<sup>20</sup> Il comune attraverso l'organizzazione in vicinia manifesta all'interno o verso la realtà statale la propria capacità organizzativa e decisionale; vedi per qualche esempio: C. FERRARI, Com'era amministrato un Comune nel veronese al principio del sec. XVI: Tregnago dal 1505 al 1510, Verona 1903; L. PEZZOLO, Istituzioni amministrative in Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento, in La Valpolicella nella prima età moderna, a cura di G.M. Varanini, Verona 1987, p. 249-316; S. ZAMPERETTI, Aspetti e problemi delle comunità del territorio vicentino durante il XVI secolo nell'ambito dei rapporti città contado nello stato regionale veneto, in Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia di una Comunità veneta, a cura di C. Povolo, Lisiera 1981, p. 517-530; V. MASUTTI, Vicinia di Pracchiuso, Udine 1991; G.P. GRI, Giurisdizione e vicinia nell'età moderna: il caso Buia, in I Sarvognan e la patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo, Udine 1984, p. 176-206

<sup>21</sup> ACCP, cart. 349, D. f. 30r-31r.

<sup>22</sup> ACCP, cart. 349, Z, f. 57-58r.

Impegnati in mille modi per difendere la loro causa, gli uomini di Grantorto erano stati invitati dagli Auditores Navi di Venezia a fornire un disegno attestante l'ubicazione delle zone contese. Esso fu dichiarato falso e la confutazione più assoluta venne proprio da parte di Giovanni Malfatti: le terre su cui gli uomini di Grantorto avevano pascolato il loro bestiame si trovavano, a suo parere, fuori della regola di Grantorto, ad ovest del fiume Brenta e separate dal piccolo corso d'acqua diretto ai mulini: la Candolà<sup>23</sup>.

A questo punto i giudici avevano raccolto tutte le prove sufficienti per emettere la loro sentenza. Nel maggio 1483 il podestà di Cittadella dichiarò che gli uomini di Grantorto non avrebbero più dovuto pascolare il loro bestiame nei trecento campi situati in località dei Campestrini e del Trentamozzo.



Le motivazioni che indussero dapprima i Contarini a difendere la comunità e poi ad accusarla di abuso lasciano almeno due dubbi irrisolti: volevano forse mantenere alla comunità un antico diritto e nello stesso tempo affittare quei campi ai Malfatti? Oppure il loro comportamento fu semplicemente dovuto alla scarsa conoscenza dei luoghi, causata dal cosiddetto distacco dalla terra che molti nobili veneziani manifestarono almeno fino alla prima metà del XV secolo?<sup>24</sup>

Oppure furono invece i Malfatti ad approfittare della situazione di incertezza cercando di appropriarsi di terreni non loro?

**Forse tutte queste ragioni insieme ebbero un qualche peso. Nè si può negare che il comune abbia a sua volta approfittato della confusione creatasi per impossessarsi di quei terreni.**

<sup>23</sup> ACCP, cart. 349, 63, O; Varie informazioni e abbozzi raccolti in occasione delle liti sostenute da Cà Contarini contro il Comun di Grantorto in causa, f. 46 r.-53v.

<sup>24</sup> Quest'ultima ipotesi ad esempio potrebbe non essere del tutto campata per aria, stante il notorio maggior interesse che Francesco Contarini riservava agli otia letterari rispetto agli affari pratici. Vedi in proposito: A. SEGARIZZI, Francesco Contarini, politico e letterato veneziano del secolo XV, "Nuovo Archivio veneto", 12 (1906), p. 272-306.

Comunque si siano evoluti i fatti, restò schiacciante ed amara la realtà della povera gente che non solo vedeva la parola fine sull'uso di un terreno, ma doveva altresì risarcire i danni che ammontavano a 150 "plaustri" ovvero carri di fieno grosso e paludivo.

Nell'aprile del 1489 Zaccaria Contarini che, dal suo punto di vista, probabilmente considerava la vicenda risolta, affittò il terreno oggetto di contesa. Il maggior affittuario fu Pietro Vaccaro originario di Bergamo e abitante a San Pietro in Gù che intendeva far pascolare 80 vacche.

Ai giudici spettava ancora il compito di determinare la precisa parte che ciascun contadino doveva esborsare. Sotto giuramento Bertin Peloso, Pietro Mezzalira, Giacomo Riello, Berto Peloso, Menego di Moro, Trevisan Ruzzante, Berto Moro e altri denunciarono i loro danni. Un tale Zorzon abitante a Canfriolo risultò il debitore più grosso, perchè dichiarava di aver fatto pascolare 200 vacche.

I giudici stabilirono inoltre che tutto il fieno che era stato rubato dovesse essere depositato presso una terza persona. Gli uomini di Grantorto, colti da ira, oltre a rifiutarsi di consegnare il fieno sfidarono Zaccaria o chi per lui ad andare di persona a prenderselo. Soltanto Cristoforo Poletto, Giovannino Meleto, Guglielmo Meato (Miazzo?) e pochissimi altri infatti ne consegnarono la quantità richiesta; tutti gli altri si rifiutarono.

Dopo lunghe trattative, nel maggio del 1490 i giudici di Cittadella emisero sentenza ulteriormente gravosa per il comune, che per i danni causati avrebbe dovuto esborsare 250 lire; non disponendo del denaro richiesto, i capifamiglia subirono il pignoramento di ottanta campi di loro proprietà. La vicenda non finì qui. La causa infatti venne ulteriormente protratta perchè il gastaldo di Zaccaria Contarini, recatosi a Cittadella, non poté riscuotere il denaro in quanto "depositato sotto vincolo".

**La comunità di Grantorto, dopo cinquant'anni di lotte in cui aveva dimostrato determinazione e capacità organizzativa, ora, giunta ad esasperazione, pronta a tutto pur di far valere le proprie ragioni, scoppiò in una rivolta. Ci troviamo veramente di fronte ad un episodio di quella sorda e diffusa lotta contadina che, senza assumere l'aspetto di una "rivoluzione di massa", pur tuttavia si manifestò in forme acute nelle campagne venete del Quattrocento<sup>25</sup>.**

Più di 100 uomini, dopo aver nascosto animali e altri beni mobili nel vicino paese di Gazzo, onde evitare che fossero loro pignorati (ci troviamo infatti in territorio vicentino, non più soggetto alla giurisdizione del podestà di Cittadella), si armarono di archi, frecce, balestre e verrettoni (proiettili di balestra) e "schioppetti". Si recarono a Cittadella in massa dal podestà per protestare contro la ingiusta richiesta di risarcimento danni. Di fronte all'atteggiamento provocatorio del gastaldo prete Giovan Battista Bellacati, con impeto minacciarono di uccidere lui e il suo servo. Costoro, saliti su un unico cavallo, riuscirono a depistare i quattro uomini armati che li inseguivano, trovando rifugio in casa dei nobili Marcello<sup>26</sup>.

Dalla querela sporta dai Contarini, veniamo a sapere che la sedizione era stata guidata da alcuni caporioni (Bartolomeo Di Cristoforo, il figlio di Daniele Mezzalira, Giacomo Monaro, Marcheto e Bertin Peloso) che avevano incitato gli altri e s'erano resi"

---

<sup>25</sup> S. BORTOLAMI, Lotta e protesta contadina nel Veneto dal Medioevo alla prima età moderna: un bilancio in Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale, "Annali dell'Istituto Alcide Cervi", 16, (1994), in particolare p. 61-62.

<sup>26</sup> ACCP, cart. 329 63, Z, Beni comunali a Grantorto e liti incontrate da Ca' Contarini con il detto comun per li beni stessi, f. 15r-84v.

autori di tutti i mali". Non di meno ci fu la piena solidarietà di tutti i paesani che nell'impresa si scambiarono vicendevolmente "aiuto, consiglio e favore".

Molto presto venne mandato Bevilacqua Masteghin da Isola con altri due compagni a scavare per parte di Zaccaria Contarini, nel luogo dei campi contesi, alcuni fossati allo scopo di delimitare la proprietà dei 300 campi. Ma neppure questi operai ebbero vita facile. **Gli uomini di Grantorto si radunarono per decidere di farli fuori.** Dapprima i rivoltosi tagliarono l'acqua che alimentava il mulino dei Contarini, allagando così le campagne contese e impedendo la prosecuzione dei lavori. Poi, suonate le campane a martello, si radunarono e decisero di tendere proditoriamente un'imboscata ai malcapitati lavoranti dei Contarini. **Il poveraccio Bevilacqua Masteghin fu ammazzato.** Era un gesto grave che i Contarini denunciarono come manifesta volontà di scoraggiare con la minaccia e il terrore chi eventualmente si fosse posto al loro servizio e di appropriarsi per vie traverse delle loro terre.

Non paghi dell'azione commessa, sfogarono la loro rabbia gridando: "Addosso che l'è de quei che mantien misser Zaccaria: el se vol taiar tutto a pezzi".

Seguì un immediato appello alla corte di Cittadella, dove i giudici inflissero ai sobillatori una esemplare pena. Inoltre nell'agosto del 1491, il podestà di Padova richiese la presenza di un giudice del Maleficio e nel caso in cui si fossero trovati indizi sull'omicidio, venisse immediatamente dato avvio al processo.

Quest'ultimo episodio complicò le sorti dell'intera vicenda, provocando inevitabili ritardi.

Tra l'altro sappiamo che ancora nel 1520 alcuni abitanti di Grantorto erano chiamati a testimoniare in una vicenda che coinvolgeva i Malfatti circa la precisa estensione della cosiddetta Palussara (è interessante notare che per l'occasione si distingue ad esempio tra una Palussara dei Marcello e una Palussara di Canfriolo)<sup>27</sup>.

Nel 1525 il processo passò di competenza del Consiglio civile dei Quaranta di Venezia.

Ma nell'aprile del 1572 la causa era ancora aperta. A quella data il comune di Grantorto inviò Giacomo Mugnaio, Mattia Mezzalira massaro del comune, Polletto Domenico e Valentino Paiarino a Venezia per esporre le loro ragioni.

La decisione venne presa sotto il portico del mugnaio dove si radunarono per l'occasione ben 35 capifamiglia.<sup>28</sup>

**La lotta della comunità per la difesa dei terreni non costituì certamente un fatto circoscritto. A dimostrazione della portata del fenomeno fu l'iniziativa legislativa secondo la quale Venezia, avendo abbandonato la politica delle alienazioni, aveva preso provvedimenti in difesa della comunità dalle usurpazioni a cui era continuamente soggetta sia da parte dei comuni limitrofi sia in diverso modo dai grossi proprietari del luogo.**<sup>29</sup>

Il comune, da secoli impegnato nella difesa dei propri terreni, continuò ad essere parte attiva in un ulteriore caso giudiziario.

---

<sup>27</sup> ACCP, cart. 203, 74A, Beni a Canfriolo furono delli Malfatti pervenuti a Ca' Contarini per vari acquisti ed altro, p. 3r.

<sup>28</sup> ACCP, cart. 329, 63, O, f. 103r-104v.

<sup>29</sup> FERRARI, La legislazione, p. 15-16

Questa volta i contendenti non erano più nobili e comune, ma membri della stessa comunità divisi tra originari del luogo e forestieri<sup>30</sup>. Nel corso del '500 e via via nel '600 il paese non era stato immobile. Superata la grande crisi demografica dei secoli XIV e XV, la popolazione era lentamente tornata a crescere (si pensi che dal 1461 al 1686 le anime da 800 aumentarono a 1300)<sup>31</sup>

Con l'afflusso dei nuovi venuti, probabilmente attratti dalla notevole disponibilità di terre da coltivare, si era infatti venuta a creare una sorta di gerarchia sociale che poneva in posizione privilegiata coloro che erano sin dalla nascita residenti nel comune. Costoro, e prima i loro parenti, avendo costantemente corrisposto gli oneri fiscali, mal sopportavano i nuovi arrivati, che pretendevano di avere gli stessi diritti. La proprietà della comunità era stata nel tempo regolata e sorretta da norme interne che ne stabilivano le modalità di gestione. E' questo un esempio di come il comune dotato di una propria soggettività poteva trovarsi in conflitto con i membri della comunità.

L'elemento che qui incise quasi certamente più di altri fu appunto il carico fiscale inflitto al contado da Venezia. Ogni aggravamento delle imposte da parte dello stato veneziano finiva infatti fatalmente per produrre attriti in seno alle comunità rurali per un'equa ripartizione degli oneri fra i diversi capifamiglia.

Il processo iniziò nel 1619. Ma la documentazione raccolta per l'analisi della causa assicura che una conflittualità latente esisteva da almeno cinquant'anni prima.

La frequenza con cui l'argomento veniva trattato denota inevitabilmente il peso decisivo che la **questione dei beni comunali** aveva all'interno della comunità.

La prima assemblea comunale ricordata nel processo risale al 1567; indetta dal sindaco Grigolo Toniolo, stabiliva che per godere dei benefici riservati agli antichi abitanti, i forestieri dovessero "aver loco e foco in dito comun" e che avessero maturato almeno 10 anni di contribuzione fiscale. Il processo iniziava dunque con l'assemblea generale del 20 gennaio 1619. Veniva qui chiesto il riconoscimento del podestà di Cittadella delle procedure che dovevano essere rispettate da tutti gli abitanti del luogo per fruire dei benefici goduti dalla comunità.

In particolare veniva stabilito che gli immigrati, per essere a tutti gli effetti considerati – come si diceva allora – fratelli comuni, avrebbero dovuto essere regolarmente iscritti nel libro del comune. Era questo considerato uno strumento di controllo fiscale. Rispetto agli altri contribuenti, il massaro li aggravava dell'aggiunta di 20 ducati, da pagarsi quale una tantum prima di iniziare il pagamento dei 10 anni.

Non solo. Chi avesse commesso l'inganno di iscrivere gli immigrati prima del versamento di detta tassa avrebbe dovuto pagarli di suo.

**Tra gli atti processuali registrati appare l'estimo del 1627, redatto sulla base della polizza giurata del 1613 presentata dal massaro Iseppo Riello.**

**Si trattava in tutto di 657 campi: per essi la comunità pagò allo stato lire 13938.**

Essi erano collocati in zone marginali e solo una parte era terreno che garantiva sicuri guadagni. I più produttivi erano:

i 58 campi collocati in località dei Salgarelli,

i 42 campi di terra prativa detta il Pezzo grande, e 30 campi il Pezzo piccolo.

---

<sup>30</sup> L'esemplare qui utilizzato si trova presso l'archivio parrocchiale di Grantorto: Originari contro Consorti al taglio, p. 1-11 O.

<sup>31</sup> GLORIA, Il territorio padovano, II, p. 249.

Meno redditizi:

i 40 campi di terra prativa dove si segava una volta all'anno, confinanti con il ghebbo vecchio del Brenta. (140) Erano infatti sottoposti ogni anno all'inondazione del Brenta.

La gran parte di essi era poi costituita da boschi spesso confinanti con terreni ghiaiosi. E' questo il caso de:

i 10 campi di boschetti chiamati Li Giaretti in gran parte "pascoli malboni" situati in contrà delle Cane

i 15 campi, "parte giare che hanno poco di salgare". Lì accanto, in direzione del ghebbo vecchio della Candola, in contrà delle Serragie ovvero Canton,

i 57 campi: erano questi terreni chiamati le Giare Bianche e Sabioni "senza cogetto (cioè cotica superficiale di humus), di sorte alcune" oppure "sabioni con qualche poco di salegi" e sottoposti in media ben quattro volte all'anno ad inondazioni per crescita di Brentelle.

i 115 campi di bosco. A causa della loro inutilità, si ricavavano ogni 3 o 4 anni soltanto fassine. Forse più redditizi, ma non di molto.

i 14 campi di terra boschiva detta il Pierello.

I beni comunali erano continuamente controllati dai piccoli proprietari affinché nessun abuso avvenisse all'interno della comunità.

Sei anni dopo la redazione dell'estimo, infatti, il 13 novembre del 1633, nella riunione, annunciata di casa in casa dal sindaco Mattio Riello, veniva discusso, sul "modo di dividere i beni del comune". Si ribadiva, in conformità con quanto deciso nella riunione del 7 novembre 1627, che a servi, stipendiati e a forestieri non venisse concesso di prendere parte all'assemblea comunale e quindi si negava loro la possibilità di avere il beneficio del comune; inoltre era prevista una multa di 50 lire per chi li avesse favoriti nella partecipazione.

Motivi diversi tra cui il non indifferente aumento del debito pubblico contratto per ingenti spese sostenute per far fronte alle guerre sul levante<sup>32</sup> spinsero Venezia in questo periodo a portare a termine un censimento precedentemente iniziato di tutti i beni comunali esistenti in terraferma presupposto di una graduale e sempre più massiccia messa in vendita dei terreni<sup>33</sup> Tuttavia non fu possibile giungere ad una precisa misurazione dei terreni in quanto diffuso era l'uso improprio ed illecito del bene comunale<sup>34</sup>.

Di fronte all'iniziativa dello stato, i rappresentanti di Grantorto, Girolamo Favro massaro, Alberto Miazzo, Alessandro Trevisan in veste di rappresentanti della comunità, nel 1638, sostennero che dalla partita dei propri beni comunali, censiti a

---

<sup>32</sup> Sul senso delle scelte fiscali di Venezia nei confronti delle terre soggette vedi: FERRARI, La legislazione, p. 38; VENTURA, Considerazioni sull'agricoltura veneta, p. 556; M. KNAPTON, Il fisco nello stato veneziano di Terraferma tra '300 e '500; la politica delle entrate, in Il sistema fiscale veneto, a cura di G. Barelli, P. Lanaro, F. Vecchiata, Verona 1982, p. 15- 57; M. KNAPTON, Le istituzioni centrali per l'amministrazione della Terraferma, in Venezia e le istituzioni di Terraferma, Bergamo 1988, p. 35-56. M. KNAPTON, Lo Stato veneziano fra la battaglia di Lepanto e la guerra di Candia (1571-1644), in Venezia e la difesa del Levante, Venezia 1985, p. 233-241. Per una visione d'insieme sulla situazione delle guerre sul levante vedi G. COZZI, Venezia nello scenario europeo (1517-1699), in Storia d'Italia, XII, I, a cura di G. Galasso, Torino 1992, p. 5-145.

<sup>33</sup> BELTRAMI, Saggio di storia dell'agricoltura, p. 37-40.

<sup>34</sup> PANIEK, Beni comunali, p. 373.

Venezia nel 1632, andavano cancellati 300 campi e riconosciuti solo 183. Analoga supplica venne fatta dai rappresentanti del vicino comune vicentino S. Pietro in Gù.<sup>35</sup> La richiesta avanzata dagli uomini di Grantorto non fu accolta subito; lo sarebbe stata solo nel 1646. Il comune per questo suo comportamento aveva delle buone ragioni. E ce lo fa capire quanto nel frattempo stava maturando nel paese e in generale in tutte le terre soggette al dominio veneziano.

A questa data, infatti, furono messi in vendita molti beni comunali della terraferma. Essi vennero acquistati da aristocratici veneziani, da nobili di terraferma e solo una piccolissima parte dai comuni. Venezia per ciò diede vita ad una lunga serie di decreti dal 1646 al 1649 in base ai quali risultavano vendibili solo i beni comunali di pianura<sup>36</sup>. Fu così che dal 1646 al 1727 vennero ceduti complessivamente 86008 ettari di terreno<sup>37</sup>.

A Grantorto nel dicembre del 1647, venne annunciato limitatamente alle case di commission dei massari Zuan Battista Riello e Francesco Valente di radunarsi in assemblea al luogo solito e dopo l'avviso della campana.

Gli argomenti da discutere erano molto importanti, in quanto si procedeva alla suddivisione di gran parte dei beni comunali fra i singoli aventi diritto. Ciò spiega il punto di vista dei grantortani: **i 300 campi già del comune venivano equamente suddivisi tra i capi famiglia regolarmente iscritti al comune**<sup>38</sup>.

Il continuo rischio di liti, d'altra parte, aveva indotto anche i membri della " comunità" di Grantorto alla necessità di fissare in modo inequivocabile regole scritte, facendo riferimento anche a quanto il comune di Fontaniva aveva già concretizzato un ventennio prima.

Si stabilirono le seguenti norme<sup>39</sup>: nel caso in cui una persona in possesso di parte del bene comunale fosse emigrata dal paese, avrebbe dovuto restituire al comune il terreno; se poi questa fosse ritornata, per ottenere la terra, avrebbe dovuto attendere che un altro beneficiario l'avesse lasciata libera. In questo veniva data la precedenza al primo che si prenotava e, nel caso vi fossero stati più aspiranti in uno stesso giorno, si sarebbe tirato a sorte.

Se fossero poi sopraggiunti contrasti di qualsiasi sorte, sarebbero stati risolti dal massaro e dallo scrivano del paese. Le dispute, tuttavia, non dovevano prolungarsi più di tanto e superare di spese le 24 lire per persona.

---


<sup>35</sup> PITTERI, I beni comunali, p. 133

<sup>36</sup> FERRARI La legislazione, p. 49.

<sup>37</sup> BELTRAMI, La penetrazione economica, p. 77- 78.

<sup>38</sup> Per un diverso uso e ripartizione dei terreni di proprietà comunale, si veda: C. FERRARI, Controversie tra originari e forestieri, "Atti e memorie dell'Accademia dell'Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona", V, III (1926), p. 1-263; ZAMPERETTI, Aspetti e problemi, p. 517-531; PITTERI, L'utilizzazione dei beni comunali, p. 11-12.

<sup>39</sup> APG, (Archivio Parrocchiale di Grantorto) Stampa commun di Grantorto contro consorti al taglio, p. 33-37.



*Individuazione delle terre comunali desunte dal catasto napoleonico e la foto aerea di recente rilevazione*

**La quantità del terreno inoltre doveva essere proporzionale al numero dei capi famiglia; questi non potevano, per altro, venderlo o ipotecarlo, ma solo concederlo in affitto per un tempo non superiore ai 5 anni.** Libertà invece vi era per la destinazione d'uso. Alle donne non era concesso il possesso dei beni comunali, se non fossero rimaste vedove e in attesa che i figli divenissero abili a governar la casa. Appunto ciò veniva recepito e reso esecutivo nel dicembre del 1647 attraverso il decreto del podestà di Cittadella.

Ma queste regole non avevano riscontrato l'approvazione di tutti gli abitanti di Grantorto, tant'è che Gerolamo Benedetto, Giovanni Mezzalira ed altri consorti si recarono, a soli tre mesi di distanza, a Cittadella e protestarono per essere stati esclusi dalla divisione del terreno comunale. Seguirono due anni di liti a Cittadella e a Padova tra gli originari e i consorti conclusi il 28 febbraio del 1649 con la conferma dello stato di fatto.

Immediatamente, il 2 e il 19 marzo, i massari Alessandro Fanton e Battista Pallaro suddivisero quindi equamente il Pezzo grande; dieci giorni dopo ripartirono quello piccolo e alla fine il 4 maggio vennero distribuiti dei terreni ghiaiosi e altri poco redditizi<sup>40</sup>. Da altra fonte sappiamo che tutte queste terre divise erano denominate complessivamente Le Vegre ed erano suddivise in più blocchi dette appunto Il Pezzo Grande e Il Pezzo Piccolo e ancora Il Pallù o Scilla, Lo Scillotto, Il Bosco ridotto a coltura, Il Bosco da pascolo e fassine, La Porta dei prati oltre il Brenta<sup>41</sup>.

Ma i consorti non si arresero e ancora a dieci anni di distanza dalla divisione dei terreni comunali appunto si appellarono al capitano di Padova per difendere imperterriti le loro ragioni. **Un'interessante prova delle tensioni esistenti in quei tempi dentro la comunità ci viene da un documento dell'anno 1660**<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> APG, Stampa comun di Grantorto contro consorti al taglio, p. 40-49.

<sup>41</sup> ACCP, cart, 349, O f. 136-137

<sup>42</sup> ACCP, cart, 349, O f. 136r-143r.

Esso è quanto mai prezioso perché oltre a dimostrare, appunto, le difficoltà di un naturale e pacifico inserimento dei più recenti immigrati nel tessuto sociale del paese, ci fornisce anche la lista nominativa dei "vecchi" e dei "nuovi" paesani.

Ma la delicata e complicata situazione che si era venuta a creare a Grantorto non costituiva affatto un episodio isolato. A conferma di ciò la Terminazione del maggio del 1676 riconfermò che i forestieri per poter fruire dei benefici comunali, avrebbero dovuto contribuire per 10 anni al pagamento delle tasse.

A Grantorto ancora nel 1693 un episodio attesta che gli abusi non erano cessati. Per questo Giovanni Paletto veniva condannato da Antonio Tebaldo, avvocato dei massari del comune, al pagamento di 14 lire.

Già si profilava l'inizio del '700 e i beni comunali a Grantorto, a causa dei soliti contrasti di fazione e la non ancora risolta questione fiscale, rimanevano oggetto di continua conflittualità. Ancora aperta era, ad esempio, la causa presso il provveditore alle Rason Vecchie di Venezia. **L'avvocato Antonio Fontana difese i titoli e i beni del comune di Grantorto contro la ragione sostenuta dalla camera fiscale, che rivendicava il pagamento di tutti i beni tanto comuni quanto comunali.**

In risposta a ciò, i terrieri, in seguito a decisione maturata in assemblea comunale, avviarono una serie di verifiche fiscali sulle contribuzioni versate dai consorti.

Il quadernier del comune e lo scrivano riscontrarono così l'avvenuto pagamento delle tasse per il salario al predicatore e al capellano; regolari risultavano pure i versamenti del dazio sulla macina, sul boccatino e per la manutenzione delle strade.<sup>43</sup> Proprio il pagamento dell'imposta sui beni comunali era avvenuto invece in modo incompleto. Risultavano infatti sostenute solo le spese ordinate dalla Dominante per la difesa dei pascoli contro gli abusi dei pastori dei Sette Comuni. I forestieri non avevano mai versato nulla per sostenere le numerose spese richieste dalla complicata causa del bene comunale.

Fu quest'ultima indagine che escluse, nell'ultimo scorcio di secolo, i consorti dal beneficio del terreno comunale.


Fu decisione rispettata? Di questo le fonti consultate non forniscono notizia.

Sicuramente i beni comunali giungevano ad una svolta nella seconda metà del XIX secolo. L'aumento della domanda cerealicola dettata dal crescente sviluppo demografico aveva da tempo portato ad un maggiore sfruttamento della terra a cui anche i beni comunali furono logicamente sottoposti.

Ridotti e privatizzati, i beni comunali sarebbero sopravvissuti ancora a lungo (tuttora il comune vanta un patrimonio di circa 260 campi), ma la parte più gloriosa e viva della storia di essi era già stata scritta.

---

<sup>43</sup> APG, Stampa comun di Grantorto contro consorti al taglio, p. 70.



Situazione dei beni di proprietà comunale al 1922

La proprietà accertata ed individuata nel catasto napoleonico è di circa **2.437.117,48** mq pari ad ettari **243 are 71 c.a. 17** e calcolata in **631.01** campi padovani. Tale superficie oltre che graficizzata nella tavola 001 viene calcolata ed elencata nella scheda 001 "Accertamento e riordino terre ad uso civico individuate nel catasto napoleonico"

L'elenco dei contratti di affitto dall'anno 1922 con individuate le relative superfici è individuata nella scheda n.002A "Elenco dei contratti di affitto dei beni nel 1922"

I contratti di affitto dei beni comunali dal 1922 al 1933 determinano una situazione di costante mantenimento delle proprietà ed in particolare si desume che:

le aree destinate ad	Mq	Campi padovani
Area fabbricabile	13.696	3,55
Fabbricato	1.866	0,48
Vendute	20.084	5,20
<b>Totale non produttive*</b>	<b>35.646</b>	<b>9,23</b>
Bosco Ceduo	486.722	126
Pascolo	96.652	25
Prato	92.686	24
Seminativo	1.348.436	349
Vigneto	4.394	1
<b>Totale area produttiva</b>	<b>2.028.890</b>	<b>525,31**</b>

\* ai fini agricoli

\*\* terreni condotti in affitto e coltivati a fini agricoli

Ne risulta quindi che nell'anno 1922 sono condotti in affitto e coltivati ai fini agricoli 525,31 campi padovani per una superficie complessiva di mq 2.028.890 pari a Ha 202,889

La differenza tra le aree accertate nel catasto napoleonico e confrontate con le superficie concesse in affitto nel 1922 è così esplicitata

	Mq	Ha	Campi pad
Napoleonico	2.437.117,48	243.71.17	631.01
Fitti 1922	2.028.890	202.88.89	525.31
Non produttive*	15.562	1.55.63	4.03
Primo accertamento t.c.	2.103.188,12	210.31.88	544.98
Terreni rimodulati dall'ansa del Brenta	164.889	16.488	42.00

\* ai fini agricoli

La riduzione delle aree in questione è molteplice avendo il territorio subito una consistente trasformazione dovuta dalla modifica delle anse del Fiume Brenta che ha ridotto la proprietà di circa 164.889 mq pari a 42 campi padovani

Inoltre è evidente che non tutto il terreno è stato concesso in affitto nel 1922 e che l'accertamento attuale risulta essere il più coerente con le terre civiche

**Nel complesso la proprietà viene indicata in Ha 210 are 36 ca 05 (2.103.605,54 mq) pari a circa 544.66 campi padovani di terreno produttivo ai fini agricoli.**

A distanza di quasi un secolo dall'emanazione della legge fondamentale (1766/1927) i mutamenti intervenuti nelle condizioni socio-economiche della popolazione e nell'assetto urbanistico del territorio vigonzese sono stati, come evidente, assolutamente macroscopici.

Da un lato è venuto meno l'interesse all'esercizio collettivo degli usi agricoli primigeni; antiche consuetudini come il pascolo stagionale, la raccolta di stame (foglie) e canne palustri, lo sfalcio per il bestiame domestico appaiono oggi del tutto desuete, tanto più se esercitate in forma promiscua.

Dall'altro lato è andata estendendosi una diffusa urbanizzazione, accompagnata dallo sviluppo della viabilità sia locale che sovracomunale.

In particolare le zone comprese nelle vie A. De Gasperi, Via Vittorio Emanuele II, Via degli Alpini, Via Aldo Moro, Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, Via Palù, Via Vittorio Veneto, Via Montegrappa, Via Cavour, Via Carlo Alberto, Via Sant'Antonio, Via San Biagio, Via San Daniele, Via Piave, Via Martiri delle Foibe, dove si concentra la maggior espansione edilizia/urbana

Verso est si è conservata la vocazione agricola, sia pure mutata nelle colture e nella conduzione fondiaria rispetto ai secoli scorsi.

In particolare sono scomparsi i prati umidi ("sortumosi"), così come le paludi ed i boschetti spontanei, mentre si sono conservati gli argini prativi e si sono moltiplicati i seminativi.

La tradizionale forma dell'affittanza con cui sono gestiti i coltivi comunali a seminativo ed a prato in rotazione acquisita dalla fine 1800 acquista ancor oggi un particolare interesse per la popolazione. I beni vengono affittati con un periodo di anni 6 attraverso un'asta pubblica ed una pubblicazione di un specifico bando che prescrive in particolare l'assegnazione massima in prima fase di non più di 10 campi per ogni soggetto richiedente che deve essere in possesso di partita IVA relativa alla produzione

e commercializzazione di prodotti agricoli riservato a cittadini residenti o aventi azienda agricola con sede in Grantorto. Viene data particolare attenzione al diritto di prelazione per i contratti in atto. Il contratto prevede che gli utenti assegnatari dei beni provvedano direttamente alla pulizia delle aree contigue (canalette, sedi stradali ecc.) oltre che la manutenzione ed il miglioramento del bene. Viene altresì vietata la sublocazione ed ogni altra forma di sfruttamento del bene se non per usi agricoli. E' espressamente vietato lo spargimento dei liquami non provenienti dall'azienda assegnataria nei limiti imposti dalla normativa vigente. E' inoltre vietato il taglio a raso e l'estirpazione di siepi e delle singole piante autoctone e/o naturalizzati presenti nei beni concessi, consentendo comune lo sfolto e l'utilizzazione turnaria delle piante su parere del comune e delle altre autorità competenti.

I prospetti analitici allegati ricostruiscono dettagliatamente la situazione attuale:

La tavola 001 riportano le terre civiche individuate nel catasto napoleonico con l'indicazione ed il calcolo delle superfici dei beni

**[TAV 001 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO individuate nel catasto napoleonico]**

**[SCHEDE 001 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE AD USO CIVICO individuate nel catasto napoleonico elenco dei beni]**

La tavola 002 riporta le terre civiche individuate nel catasto attuale secondo i contratti di affitto dal 1922

**[TAV 002 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO terre di proprietà del Comune nel 1922 riportata su cartografia catastale aggiornata]**

**[SCHEDE 002 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE AD USO proprietà del Comune nel 1922 riportata su cartografia catastale aggiornata elenco dei beni]**

**[SCHEDE 002A ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE AD USO Elenco dei contratti di affitto dei beni nel 1922]**

La tavola 003 elenca le terre alienate senza autorizzazione che hanno mantenuto la destinazione agricola o agro-silvo-pastorale (seminativo, prato, pioppeto, frutteto), o che sono attualmente occupate da fabbricati ad uso annesso rustico

**[TAV 003 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO terre alienate "senza autorizzazione" che hanno mantenuto la destinazione agricola o agro-silvo-pastorale (seminativo, prato, pioppeto, frutteto)]**

**[SCHEDE 003 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO elenco terre alienate "senza autorizzazione" che hanno mantenuto la destinazione agricola o agro-silvo-pastorale (seminativo, prato, pioppeto, frutteto)]**

La tavola 004 riporta le terre alienate senza autorizzazione (anche tramite permuta) che hanno perso irrimediabilmente la destinazione o la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico (superfici edificate, pertinenze dei fabbricati, aree urbanizzate) comprese le aree passate al demanio stradale che non sono più usufruibili per l'uso civico;

**[TAV 004 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO terre alienate senza autorizzazione (anche tramite permuta) che hanno perso irrimediabilmente la destinazione o la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico (superfici edificate, pertinenze dei fabbricati, aree urbanizzate) comprese le aree passate al demanio stradale che non sono più usufruibili per l'uso civico;]**

[SCHEDA 004 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO elenco delle terre alienate senza autorizzazione (anche tramite permuta) che hanno perso irrimediabilmente la destinazione o la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico (superfici edificate, pertinenze dei fabbricati, aree urbanizzate) comprese le aree passate al demanio stradale che non sono più usufruibili per l'uso civico]

La tavola 005 riporta le terre di attuale proprietà che si propone di attribuire alla categoria A, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agro-silvo- pastorali e attribuzione alla categoria B, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agricole

[TAV 005 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO terre di attuale proprietà che si propone di attribuire alla categoria A, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agro-silvo- pastorali e attribuzione alla categoria B, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agricole]

[SCHEDA 005 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO elenco delle CIVICO terre di attuale proprietà che si propone di attribuire alla categoria A, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agro-silvo- pastorali e attribuzione alla categoria B, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agricole]

La tavola 006 riporta le terre di attuale proprietà che sono condotte in affitto mediante bando pubblico

[TAV 006 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO terre di attuale proprietà concesse in affitto dall'anno 2016]

[SCHEDA 006 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO elenco delle terre concesse in affitto dall'anno 2016]

La tavola 007 riporta la tavola riassuntiva con l'indicazione delle terre ad uso civico oggetto di classificazione nella categoria A e B, delle terre che hanno perso irrimediabilmente la destinazione o la funzionalità (sclassificazione) e delle terre alienate "senza autorizzazione" che hanno mantenuto la destinazione agricola o agro-silvo-pastorale (conciliazione)

[TAV 007 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO TAVOLA RIASSUNTIVA]


[SCHEDA 007 ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE ADI USO CIVICO tavola riassuntiva]

Scheda		Ettari	Campi Pd
001	Terre ad uso civico individuate nel catasto napoleonico	243.71.17	631.01
002	Terre ad uso civico accertate primo acc.	210.36.05	544.66
002A	Contratti di affitto accertati nel 1922	202.88.89*	525.31*
003	Terre alienate "senza autorizzazione" che hanno mantenuto la destinazione agricola o agro-silvo-pastorale (seminativo, prato, pioppeto, frutteto)	13.11.31	111,53
004	Terre alienate senza autorizzazione (anche tramite permuta) che hanno perso irrimediabilmente la destinazione o la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico (superfici edificate, pertinenze dei fabbricati, aree urbanizzate) comprese le	64.36.97	166.67

	aree passate al demanio stradale che non sono più usufruibili per l'uso civico		
004	Terre di attuale proprietà che si propone di attribuire alla categoria A, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agro-silvo-pastorali	4.84.05	12,53
004	Terre di attuale proprietà che si propone di attribuire alla categoria B, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agricole	97.69.72	253.93
005	Elenco delle terre concesse in affitto dall'anno 2016	96.84.45	250.75

Le ricerche documentali effettuate consentono di escludere l'esistenza di altre terre d'uso civico intestate al **Comune di Grantorto**, ancorché situate al di fuori del territorio amministrativo.

### PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE



La formulazione delle proposte di attribuzione consegue in modo lineare alla condizione nella quale si vengono attualmente a trovare le terre di uso civico accertate, così come espresso nel paragrafo precedente.

Con riferimento ai prospetti analitici si propone quanto segue:

**conferma del vincolo d'uso civico** a favore dei residenti di Grantorto ex-L. 1766/1927 sulle superfici, estese ettari, **102.5377** ( **265.50** campi ) adottando la seguente ripartizione:

attribuzione alla categoria A, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agro-silvo- pastorali T1/1, con un'estensione di **4.8405** ettari pari a **12.53** campi padovani

attribuzione alla categoria B, ex-art. 11 L. 1766/1927, per le superfici agricole T1/2, estese **97.6972** ettari pari a **252.97** campi padovani;

**sclassificazione delle superfici** che hanno perso irrimediabilmente la destinazione agro-silvo- pastorale o che, in seguito alla parcellizzazione fondiaria, alla marginalizzazione ed ai mutamenti avvenuti, non risultano più funzionali all'esercizio dell'uso civico, riguardanti una superficie complessiva di **64.3697** ettari (campi **166.67**);

reintegra nel demanio civico ai sensi dell'art. 4 L.31/1994, **salvo conciliazione stragiudiziale** ai sensi dell'art. 29 L.1766/1927, per i terreni alienati che hanno conservato la destinazione agricola (ivi compresi i fabbricati ad uso annesso rustico riguardanti una superficie complessiva di **43.1131** ettari (campi **111,63**));

## PIANO DI UTILIZZO

---

Il presente Piano di Utilizzo, con validità 5 anni dalla data di approvazione del Riordino, prevede quanto segue:

**i terreni assegnati alla categoria A**, occupati in prevalenza da giovani imboschimenti, oltre a superfici a prato-pascolo, argini prativi, nuclei arborei e superfici accessorie, saranno condotti dal Comune di Grantorto in forma diretta o tramite forme di convenzione con imprese e/o soggetti pubblici (come il Settore Forestale del Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione di Padova); nel quinquennio andranno effettuati lavori colturali di risarcimento, sfollo, spalcatatura-potatura, coltivazione e sfalcio del piano erbaceo, contenimento delle infestanti, percorrendo in media 1-1,5 ettari all'anno;

**i terreni assegnati alla categoria B**, ordinati a seminativo o a prato in rotazione, saranno affidati in concessione pluriennale (generalmente 6 anni) ad aziende agricole aventi la sede nel territorio comunale, con precedenza per le imprese agricole professionali di cui all'art. 1, commi 1 e 3 del D.Lgs. 29.3.2004, n. 99;

**i terreni da reintegrare, ove non fosse espletata la conciliazione stragiudiziale**, saranno assegnati alla categoria A nel caso di superfici boscate o prato-pascolive, mentre rientreranno in cat. B nel caso di coltivi agricoli;

Si precisa inoltre che **la cessazione naturale (2021) dei contratti di concessione sul fondo rustico in esame**;

Infine il **Comune dovrà dotarsi di un Regolamento** per l'Esercizio dell'Uso Civico che conterrà, tra gli altri, i seguenti punti:

- l'individuazione dell'ambito di applicazione;
- il regime giuridico;
- i titolari del diritto di uso civico;
- la destinazione colturale e le forme di utilizzo delle terre civiche;
- gli usi esercitabili singolarmente (uti singoli) o in forma collettiva (uti cives);
- i requisiti di ammissione ed i criteri di aggiudicazione per le superfici date in concessione;
- la durata delle concessioni;
- i parametri per il computo dei canoni;
- le concessioni per attività diverse, comunque compatibili con l'uso civico;
- i diritti e gli obblighi delle parti;
- la forma di gestione amministrativa dei beni civici;
- i frutti, le rendite, le spese connesse al demanio civico;
- la destinazione dei proventi e delle risorse;
- la vigilanza e le sanzioni;
-

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA SUDDIVISIONE DI MAPPALI PER DESTINAZIONI DIVERSE

PRECISAZIONI


Per quanto riguarda il mappale 268 del foglio 17 (estratto n. 1) che comprende una porzione del mappale 153 come si evince dall'estratto n. 2 del foglio catastale n. 17



(anno 1980), il medesimo viene suddiviso in due porzioni indicando la parte dell'ex mappale 153 come attuata (nel piano di lottizzazione agro-industriale approvato ed attuato nel 1981) e non più funzionale all'esercizio dell'uso civico, per una superficie di mq 1.468,32 restando la parte di mq 5.307,47 soggetta a provvedimento di reintegra nel demanio civico ai sensi dell'art. 4 L.31/1994, **salvo conciliazione stragiudiziale** ai sensi dell'art. 29 L.1766/1927

Estratto 1 del foglio catastale n. 17 con individuato il mappale 268 ed evidenziato in colore azzurro l'ambito di intervento del piano di lottizzazione agro industriale approvato ed attuato

Estratto 2 del foglio catastale n. 17 con individuato l'ex mappale 153 ed evidenziato in colore azzurro l'ambito di intervento del piano di lottizzazione agro industriale approvato ed attuato nel 1981



APPENDICE 2

SUDDIVISIONE DI MAPPALI

Nel momento della redazione e revisione dell'accertamento si è proceduto nella suddivisione di alcuni mappali in cui una porzione della destinazione, nel tempo, è stata compromessa e sono parzialmente non più funzionali all'esercizio dell'uso civico in particolare:

	foglio	mappale	proposta	Ha	ca	a
	7	466p1	Sclassificazione	0	9	87
	7	466p2	Conciliazione	0	45	56
Totale mappale	7	466		0	55	43
	7	869p1	Sclassificazione	0	2	37
	7	869p2	Conciliazione	0	19	78
Totale mappale	7	869		0	22	15


	7	872p1	Sclassificazione	0	0	44
	7	872p1	Sclassificazione	0	0	97


	7	873p1	Sclassificazione	0	1	03	
	7	873p2	Conciliazione	0	10	04	
Totale mappale		7	873		0	11	07

	7	874p1	Sclassificazione	0	0	8	
	7	874p2	Conciliazione	0	0	38	
Totale mappale		7	874		0	0	46

	7	876p1	Sclassificazione	0	0	13	
	7	876p2	Conciliazione	0	0	70	
Totale mappale		7	876		0	0	83


	12	117p2	Conciliazione	0	13	85
	12	117p1	Sclassificazione	0	4	12
<b>Totale mappale</b>	12	117		0	17	97

	12	388p1	Sclassificazione	0	1	48
			Non soggetto a TC	0	2	15
<b>Totale mappale</b>	12	388		0	3	63

	12	389p2	Sclassificazione	0	9	45
			Non soggetto a TC	0	0	23
<b>Totale mappale</b>	12	388		0	9	68

	12	539p1	Sclassificazione	0	10	54
			Non soggetto a TC	0	19	23
<b>Totale mappale</b>	12	539		0	29	77


	13	15p1	Categoria B	0	74	67	
	13	15p2	Categoria A	0	40	45	
	13	15p3	Categoria B	1	28	50	
Totale mappale		13	15		2	43	62

	13	37p1	Categoria A	3	20	31	
	13	37p2	Categoria B	0	89	19	
Totale mappale		13	37		4	09	50


	13	7p1	Sclassificazione	0	48	56	
	13	7p2	Categoria B	1	77	58	
	13	7p3	Categoria A	0	30	76	
Totale mappale		13	7		2	56	90

	17	131p1	Sclassificazione	0	6	26
	17	131p2	Conciliazione	0	25	84
Totale mappale	17	131		0	32	10

	17	205p1	Sclassificazione	0	8	94
	17	205p2	Conciliazione	0	20	91
Totale mappale	17	205		0	29	85

	17	199p2	Conciliazione	0	14	32
	17	199p1	Sclassificazione	0	8	86
Totale mappale	17	199		0	21	18

	17	250p1	Sclassificazione	0	11	36
	17	250p2	Conciliazione	0	14	44
Totale mappale	17	250		0	25	80

	17	268p1	Sclassificazione	0	16	52
	17	268p2	Conciliazione	0	33	19
Totale mappale	17	268		0	49	71